



Comunicato del 24 luglio 2020

LEGITTIME LE POER DELLE AGENZIE FISCALI: SONO INCARICHI TEMPORANEI E NON HANNO NATURA DIRIGENZIALE

Le POER (Posizioni organizzative di elevata responsabilità), istituite nelle Agenzie fiscali, non sono assimilabili a posizioni dirigenziali né rientrano nell'area intermedia tra la dirigenza e la terza area. Si tratta infatti di incarichi per loro natura temporanei, che non comportano l'attribuzione di un nuovo *status*. Di conseguenza, la disciplina delle POER si differenzia da quella ritenuta illegittima con la sentenza n. 37 del 2015 e perciò non viola il giudicato costituzionale né il principio dell'accesso per concorso ai pubblici uffici.

È quanto ha affermato la Corte costituzionale con la [sentenza n. 164](#) depositata oggi (relatore Nicolò Zanon, sostituito per la redazione da Giancarlo Coraggio), rigettando le questioni sollevate dal Tar del Lazio sull'articolo 1, comma 93, lettere a), b), c) e d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

La Corte ha poi escluso che l'esonero dalla prova preselettiva per l'accesso alla qualifica dirigenziale in favore di alcuni dipendenti delle Agenzie fiscali violi gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, poiché il riconoscimento – comune ad altri concorsi pubblici - di una qualificata esperienza all'interno della stessa amministrazione sottende un profilo meritevole di apprezzamento da parte del

legislatore ed è conforme al principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

La riserva di posti in favore dei medesimi soggetti, nei limiti del 50%, è conforme all'ultimo comma dell'articolo 97 della Costituzione e alla relativa giurisprudenza costituzionale, che ha già ritenuto congrui questi limiti.

Roma, 24 luglio 2020

Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 Roma - Tel. 06.46981/06.4698224/06.4698376